





CIRCOLARE 09/2021 — SETTEMBRE

CONTABILITA'

| Invio fatture elettroniche e corrispettivi | Vogliamo ricordarvi i termini per l'invio delle fatture elettroniche e dei corrispettivi: Le fatture devono essere inviate entro 12 giorni dalla data di emissione. Per le forniture con DDT (fatture differite) è possibile inviare le fatture entro il 15esimo giorno del mese successivo. Una fattura è considerata emessa nel momento che è stata accettata dal SDI. Fatture con IVA: Se l'emissione della fattura non avviene o avviene in ritardo: è prevista la sanzione dal 90% al 180% dell'imposta (minimo 500,00 € per fattura) Se si tratta di una violazione senza effetto sulla liquidazione del tributo la sanzione va da 250,00 € a 2.000,00 € per fattura. |
|---|---|
| | Sanzioni per fatture con operazioni non imponibili, esenti, escluse o regime Reverse-Charge • Se l'importo fattura è la base per l'imposta sul reddito: sanzione compresa tra il 5% il 10% dell'importo fattura (minimo 500,00 € per fattura) • Se l'importo fattura non è base per l'imposta sul reddito: sanzione da 250,00€ a 2.000,00€ |
| Cosa fare nel caso il fornitore non emetta la fattura? | Nel caso di acquisti da parte di un imprenditore di merci o servizi, senza che il fornitore abbia emesso regolare fattura nei termini di legge è prevista una sanzione del 100% dell'IVA dovuta, ma comunque mai inferiore di 250,00€, a meno che l'operazione non sia stata regolarizzata nel seguente modo: L'impresa che non riceve la fattura entro 4 mesi dalla consegna della merce oppure dal pagamento del servizio, deve: - pagare l'IVA tramite F24 con il codice tributo "9399 − regolarizzazione operazioni soggette ad iva in caso di mancata o irregolare fatturazione"; - inviare un documento con i dati della fattura all'Agenzia delle Entrate - emettere autofattura (tipo documento TD20 − autofattura) a se stesso con i relativi dati - registrare il documento nel registro IVA acquisti al fine di |
| | occreitare la detrazione dell'IVA versata |

esercitare la detrazione dell'IVA versata.





PAGHE

| Obbligo del Green Pass sul posto di lavoro | Il governo ha approvato il decreto, che prevede l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori dipendenti dei seguenti settori: - Settore pubblico - Settore privato - Autonomi - Lavori domestici e Babysitter Per chi non è in possesso del Green Pass scatta la sospensione dal lavoro con relativa sospensione della retribuzione. Per i datori di lavoro che omettono i controlli è prevista una multa da 400 € a 1.000 €. |
|--|---|
| Quarantena Covid19 – L'INPS non considera i giorni in quarantena come malattia | L'INPS ha annunciato, che a causa della mancanza di fondi pubblici, tutti i casi di quarantena dell'anno 2021, non possono essere considerati come malattia, pertanto i giorni trascorsi in quarantena non verranno pagati dall'INPS, ma resteranno a carico del dipendente / datore di lavoro. Nel caso in cui sia già avvenuta la copertura dei giorni di quarantena da parte dell'INPS, questo può richiedere la restituzione dell'importo ricevuto. In ogni caso i giorni in quarantena verranno detratti dalle ferie o considerati come assenze non retribuite. |
| Vietato il pagamento di salari e stipendi in contanti! | Vi ricordiamo, che dal 01/07/2018 i salari e stipendi devono essere pagati solamente con metodi di pagamento tracciabili. Sono vietati i pagamenti in contanti. Unica eccezione è il pagamento dei collaboratori domestici e tirocinanti. Per chi viola questa disposizione sono previste sanzioni elevate. |

Siamo a vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

Studio Picchetti G.m.b.H. Freiberuflergesellschaft Wirtschaftsprüfer & Steuerberater Herzog Tassilo Straße 21 I-39038 INNICHEN Tel. 0474 916007

Fax 0474 916010 info@sp-consulting.it MwSt.-Nr. 03070310218 Studio Picchetti S.r.I.
Società tra professionisti
Revisori contabili e commercialisti
Via Duca Tassilo 21
I-39038 SAN CANDIDO
Tel. 0474 916007
Fax 0474 916010
info@sp-consulting.it

N. Part. IVA. 03070310218